

- (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 per aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione al fine di tenere conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Germania in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1664.
- (8) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 prendano effetto il prima possibile.
- (9) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

